

pendiato od un avanzamento con aumento di stipendio, cessa sull'istante di essere deputato. Ora, io ripeto, il signor Celestino Bianchi non ha veramente ricevuto un impiego, ma è stato semplicemente mantenuto nella posizione che aveva; ed in forza della legge del 25 marzo non ebbe un avanzamento con aumento di stipendio. Se si dovesse invece adottare quell'interpretazione, che alla Commissione piacque di dare alla posizione, che ella dice nuova, fatta al signor Celestino Bianchi, si dovrebbe considerare il medesimo, anzi che accresciuto d'impiego, quasi direi degradato.

Infine la ragione di massima che espone la Commissione è questa: ella dice che non può ammettersi che, essendo convalidata l'elezione del signor Celestino dalla Camera, non si possa ritornare su questa deliberazione tutte le volte che vengano dei fatti *impensati*, com'essa dice, o non preveduti, i quali avrebbero forse determinato la Camera a decidere diversamente nel momento della convalidazione.

Io pregherei la Camera di essere molto cauta ad ammettere questa massima, giacchè nella sua applicazione potrebbe diventare molto pericolosa.

Senza discutere sul merito di questa massima, a me piace di ricordarvi soltanto un precedente non di fatto soltanto, ma un precedente di massima adottato in una delle Legislature passate, al quale mi pare che dobbiamo conformarci.

Allorchè nel 1848 si trattò dell'elezione del sempre compianto generale Perrone, l'elezione fu convalidata. Sopravvenne posteriormente l'opposizione che il generale Perrone non aveva ripresa la sua naturalizzazione piemontese, ed avea conservato la sua naturalizzazione francese. Su questa la Camera il 1° dicembre 1848 deliberò in questi termini: « La Camera dichiara non essere il caso di deliberare su quelle parti delle conclusioni della Commissione che riguardano la validità dell'elezione già verificata. »

Signori, mi sembra che il caso del signor Celestino Bianchi sia assolutamente identico a quello del generale Ferrone, per cui prego la Commissione di voler recedere dalle troppo dure conclusioni; e confido che la Camera farà ragione alla mia domanda.

MASSA. Ho chiesto la parola per sostenere l'opinione che venne espressa dall'onorevole Gualterio.

Parmi veramente che la Commissione al numero 11 della sua relazione proponga una risoluzione tale per cui essa non avea mandato, una risoluzione la quale, ove fosse adottata dalla Camera, verrebbe ad ingenerare gravi inconvenienti.

La Commissione avea per mandato l'accertamento del numero dei deputati impiegati regii stipendiati, di classificare quali siano gl'impiegati a senso dell'art. 100 della legge elettorale; essa non poteva istituire una indagine sulle singole elezioni e dichiarare quali siano le elezioni che la Camera approvò, e delle quali essa abbia ad occuparsi in un giudizio di revisione.

Quindi il precedente parlamentare testè invocato dall'onorevole Gualterio parmi che calzi molto bene al caso presente, e che esso sia tale da dover indurre la Camera ad accogliere un'eccezione pregiudiziale contro la massima proposta dalla Commissione, con cui si viene a porre in discussione un'elezione già dalla Camera approvata.

Io trovo nella relazione che si vuole che la Camera invalidi l'elezione dell'onorevole Celestino Bianchi, perchè, in occasione che le si riferiva sopra questa elezione, fu fatto cenno ch'egli era segretario del Governo provvisorio toscano, quando che in fatto non è che segretario del governatore generale. Si suppone quindi che la Camera in allora quasi sia stata in-

dotta in errore, attribuendo al signor Celestino Bianchi una qualità che effettivamente egli non rivestisse.

Ma io credo che non si possa mai, sotto pretesto di qualità personali, ritornare sopra un giudizio che la Camera già pronunziò in fatto di elezioni. La Camera non motiva le sue decisioni; essa pronuncia come un giuri, pronuncia nel suo animo e nella sua coscienza, e vari e molti sono i motivi pei quali ora approva, ora disapprova alcune elezioni. Ma, qualunque sia il suo giudizio, una volta pronunziato, non è più nella sua dignità e nella sua libertà di ritornarvi sopra.

Nè io penso che con ciò si possano temere inconvenienti, che la Camera cioè quasi non corrisponda alla sua dignità emanando un giudizio il quale non sia informato alle vere risultanze dei fatti. Io potrei accennare a questo riguardo che, ove mai questi inconvenienti avvenissero, ciascuno sente in se stesso una ragione di dignità e di delicatezza per non valersi di un giudizio il quale fosse emanato senza cognizione precisa dei fatti. E l'onorevole Agudio, se io non erro, dava quest'esempio alla Camera.

Ma sarebbe pericoloso e contrario alla libertà individuale, contrario ai partiti politici, e massime alle minoranze, che si potesse ad ogni tratto, e non soltanto ad istanza di deputati, ma ancora per effetto di rappresentanze che venissero dal di fuori della Camera, richiamare talora in discussione la validità di elezioni già confermate.

Il regolamento non istabilisce che si debba, prima di intraprendere i lavori parlamentari, nominare una Commissione la quale riveda le elezioni.

Quindi, se si assentisse alla proposta della Commissione, non veggio come anche da qui a più mesi non potrebbe sorgere taluno a proporre un vizio nell'elezione di questo o di quel deputato, e ciò sarebbe forse fatale alla libertà delle minoranze, perchè sarebbe aperta la via alle maggioranze di richiamare in discussione l'elezione di qualsiasi deputato.

I precedenti degli altri Parlamenti sono una conferma di quanto diceva l'onorevole Gualterio.

Io potrei invocare l'esempio di ciò che avveniva nelle Camere francesi il 26 settembre 1848, a proposito dell'elezione di Luigi Bonaparte, la quale, dopo essere stata approvata, venne di nuovo in discussione, perchè non potesse il medesimo far parte della Camera, comechè gli mancasse la qualità di francese. Ma la Camera, gelosa de' suoi pronunciati, non ammetteva la revisione dell'elezione di Luigi Bonaparte, e, quando l'avesse ammessa, io non so quale sarebbe stata la libertà della minoranza; quale anche l'avvenire della Francia.

A queste considerazioni generali si uniscono pur nel caso nostro considerazioni speciali. Non è vero che la Camera non conoscesse precisamente la posizione del signor Celestino Bianchi. La Camera convalidava quest'elezione nella tornata del 5 aprile, e la convalidava tosto dopo quella del barone Bettino Ricasoli; e quindi, approvata l'elezione del governatore generale, approvava quella del suo segretario generale. Nè questa qualità era ignorata dalla Camera, poichè il relatore la avvertiva. Si è sollevata la questione se il signor Celestino Bianchi possa o no essere eleggibile, attesa la sua qualità di segretario generale, e soggiungeva tosto, a nome del suo ufficio, non dubitare di riconoscerlo eleggibile, in quanto che coprisse un ufficio che gli desse diritto ad essere deputato.

Vi ha ancora un'altra avvertenza che concorre a mantenere questa elezione, ed è che, mentre noi non possiamo più in oggi indicare quale fosse quest'ufficio, la decisione or ora pronunziata dalla Camera per il signor Sansone D'Ancona stabilisce che questo ufficio che copre il signor Bianchi è un uf-